



## Condizioni complementari (CC)

Edizione settembre 2010

### **Carrelli per vendita ambulante**

**8130**

---

#### **Art. 1 Rischi e danni assicurati / Estensione della copertura**

Nell'ambito della somma assicurata concordata al primo rischio risultano coperti dall'assicurazione i danni a merci e attrezzature d'esercizio (esclusi i valori pecuniari) assicurate, che si trovano nei carrelli e nei rimorchi per vendita ambulante, come da inventario firmato, per i seguenti rischi:

- Incendio;
- Danni della natura;
- Furto e rapina;
- Danni dell'acqua;
- Collisione (danni a seguito di improvviso effetto esterno involontario e violento, quindi dovuti a urto, scontro, ribaltamento o cadute e affondamenti);
- Danneggiamenti temerario e malintenzionato.

---

#### **Art. 2 Esclusioni**

Non rientrano nella copertura assicurativa i danni:

- Al veicolo stesso;
- Da usura;
- Causati ai beni in relazione al carico e allo scarico;
- Causati da terremoto;
- Causati in relazione all'uso del veicolo da parte di un guidatore sprovvisto di patente di guida valida o in assenza dell'accompagnatore previsto per legge;
- Da eventi bellici, violazioni della neutralità, rivoluzione, ribellione, rivolte, disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, scontri durante ovvero come conseguenza di dimostrazioni, tafferugli, tumulti o saccheggi) e dai relativi provvedimenti adottati, atti di terrorismo e sabotaggi;
- Per i quali sussiste un'assicurazione di responsabilità civile o casco, nell'ambito delle prestazioni da essa erogate.

---

#### **Art. 3 Calcolo dell'indennità**

L'indennità viene calcolata in base ai principi dell'assicurazione di base (cfr. artt. 8, 19 e 20 delle CGA).

---

#### **Art. 4 Franchigie**

L'indennità viene ridotta per ogni evento in base alla franchigia concordata nell'assicurazione di base. Se nello stesso sinistro sono coinvolti più pericoli aggiuntivi ai sensi delle Condizioni complementari, la franchigia viene applicata una volta soltanto. Lo stesso vale se la franchigia viene dedotta totalmente o parzialmente dall'indennità derivante dall'assicurazione di base.

---

#### **Art. 5 Disposizioni generali**

Per il resto valgono le disposizioni delle Condizioni generali d'assicurazione (CGA).

## **Il vostro partner contrattuale**

---

Il partner contrattuale è la Cooperativa assicurazione dei mestieri (di seguito «Assicurazione dei mestieri»), Sihlquai 255, Casella postale, 8031 Zurigo.

Sito web: [www.assicurazioneeimestieri.ch](http://www.assicurazioneeimestieri.ch)

ZB08\_8130\_03\_I